



BonelliErede with Lombardi

Operazioni straordinarie e obblighi informativi

Gianfranco Veneziano




EURONEXT

14 Maggio 2021



Operazioni significative



Definizione di operazione significativa

Un'operazione, **posta in essere da un Emittente AIM o da una sua controllata**, in cui **almeno uno degli indici di rilevanza di cui alla Scheda 3 del Regolamento Emittenti AIM** (attivo, fatturato, EBITDA, indice di rilevanza del controvalore per acquisizioni e dismissioni) **risulti superiore al 25%**.

Come calcolare gli indici di rilevanza?

- 1. Indice di rilevanza dell'Attivo:** $\text{Attivo dell'entità oggetto dell'operazione} \times 100 / \text{Attivo dell'emittente AIM Italia}$
- 2. Indice di rilevanza del fatturato:** $\text{fatturato attribuibile all'entità oggetto dell'operazione} \times 100 / \text{Fatturato dell'emittente AIM Italia}$;
- 3. Indice di rilevanza dell'EBITDA:** $\text{EBITDA attribuibile all'entità oggetto dell'operazione} \times 100 / \text{EBITDA dell'emittente AIM Italia}$;
- 4. Indici di rilevanza sostitutivi**

Informativa sulle operazioni significative

L'emittente AIM Italia deve comunicare senza indugio le **informazioni specificate nella Scheda Quattro del Regolamento Emittenti AIM** (Cfr. art. 12 Regolamento Emittenti AIM).

Quali informazioni vanno comunicate?

- a) informazioni dettagliate sull'operazione**, incluso il nome di ciascuna altra parte rilevante coinvolta;
- b) una descrizione delle attività oggetto dell'operazione**, o del *business* svolto da, o che utilizza, tali attività;
- c) i profitti attribuibili** a tali attività;
- d) il valore di tali attività, se diverso dal corrispettivo**;
- e) il corrispettivo totale** e dettagli su come viene determinato;
- f) l'effetto dell'operazione** sull'emittente AIM Italia;
- g) dettagli relativi ai contratti di impiego degli amministratori proposti**;

Informativa sulle operazioni significative

- h)** in caso di cessione, l'utilizzo previsto dei proventi della vendita;
- i)** in caso di cessione, se azioni o altri strumenti finanziari formeranno parte del valore ricevuto, una dichiarazione nella quale si precisa se tali strumenti finanziari debbano essere venduti o mantenuti in portafoglio; e
- j)** ogni altra informazione necessaria per consentire agli investitori di valutare l'effetto dell'operazione sull'emittente AIM Italia.

Reverse take-over



Definizione di *reverse-takeover*

Una o più acquisizioni nell'arco di 12 mesi

- i. che per l'emittente AIM risultino **superiori al 100% in uno qualunque degli indici di rilevanza** di cui alla Scheda 3 del Regolamento Emittenti AIM (*Cfr. slide 3*); o
- ii. determinino un **cambiamento sostanziale nel *business* dell'emittente, nel consiglio di amministrazione o un cambiamento nel controllo; o**
- iii. nel caso di una **società di investimento, si discostino significativamente dalla politica di investimento** (come descritta nel documento di ammissione o approvata dagli azionisti in conformità al Regolamento Emittenti AIM).

Informativa sul *reverse-takeover*

Qualunque **accordo(*)** che possa condurre a un *reverse take-over* deve essere:

- i. condizionato all'**approvazione degli azionisti** convocati in assemblea;
- ii. comunicato senza indugio, **fornendo le informazioni specificate nella Scheda Quattro** del Regolamento Emittenti AIM (*Cfr. slide 4*), e ove questo venga concluso con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'Art. 13 del Regolamento Emittenti AIM; e
- iii. accompagnato dalla **pubblicazione di un documento informativo** relativo all'entità allargata risultante dall'operazione (che deve essere reso disponibile al pubblico con le modalità di cui all'Art. 26 del Regolamento Emittenti AIM) e da un **avviso di convocazione assembleare da pubblicarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea**.

Borsa Italiana si aspetta che le **trattative** che portano a un *reverse take-over* siano tenute **riservate**, fino al momento in cui l'Emittente AIM può comunicare che è stato stipulato un accordo vincolante per la realizzazione dello stesso.

Documento informativo: contiene gli elementi informativi utili per valutare l'entità risultante dall'operazione di *reverse take-over* e i relativi termini (può essere fatto riferimento ai contenuti del documento di ammissione); dovrà contenere le informazioni sulla società risultante dall'operazione a meno che l'oggetto dell'operazione sia un emittente quotato o un altro Emittente AIM.

Informativa sul *reverse-takeover*

Entro la pubblicazione del documento informativo(*), l'Emittente AIM e il Nominated Adviser devono rilasciare a Borsa Italiana almeno le seguenti attestazioni:

Emittente AIM

1. di essere stato debitamente assistito e di **aver ricevuto ogni informazione da parte del Nominated Adviser e di altri consulenti** professionali in relazione ai propri diritti e alle proprie responsabilità ai sensi del Regolamento Emittenti, del Regolamento Nominated Advisers e del Manuale delle Procedure di accertamento delle Violazioni e Impugnazioni e di averli compresi e accettati;
2. di **essersi avvalso di appropriata consulenza** ove necessario e di aver agito di conseguenza in modo appropriato;
3. che **gli amministratori hanno dichiarato che il documento informativo** è completo rispetto a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti, **non contiene informazioni false o fuorvianti** e include tutte le informazioni che un investitore ragionevolmente si aspetterebbe di trovarvi e richiederebbe al fine di pervenire a una valutazione informata della posizione patrimoniale, finanziaria ed economica nonché delle prospettive dell'Emittente, quale risultante dall'operazione di *reverse take-over*, e dei diritti inerenti ai suoi strumenti finanziari;

Informativa sul *reverse-takeover*

4. che, a proprio giudizio, dopo aver svolto tutte le necessarie e approfondite indagini, **il capitale circolante a disposizione dell'Emittente e del gruppo** ad esso facente capo, quali risultanti dall'operazione di *reverse take-over*, **è sufficiente** per le sue esigenze attuali (cioè **per almeno dodici mesi a decorrere dalla data di efficacia dell'operazione di *reverse take-over***);
5. che tutte **le previsioni, stime o proiezioni dei profitti contenute nel documento informativo sono state effettuate dopo aver svolto le necessarie e approfondite indagini.**

Nominated Adviser

1. che **il documento informativo**, per quanto è venuto a conoscenza del Nominated Adviser nel corso delle verifiche effettuate direttamente e/o indirettamente, **è conforme e completo** rispetto a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti.

Informativa sul *reverse-takeover*

In ogni caso in prossimità della data di efficacia dell'acquisizione, l'Emittente AIM e il Nominated Adviser devono rilasciare a Borsa Italiana almeno **le seguenti attestazioni**:

Emittente AIM

- 1. il sistema di *reporting*** attualmente in funzione presso l'Emittente e le principali società del gruppo ad esso facente capo, quali risultanti dall'operazione di *reverse take-over*, **è adeguato rispetto alle dimensioni e all'attività aziendale e consente in ogni caso di monitorare in modo corretto i ricavi e la marginalità per la/le principali dimensioni di analisi.**

Nominated Adviser

- 1. tutti i requisiti previsti dal Regolamento Emittenti e dal Regolamento Nominated Advisers sono stati rispettati e l'Emittente**, quale risultante dall'operazione di *reverse take-over*, **è appropriato.**

Casi di *reverse-takeover*

- 1. Fusione** per incorporazione di **AGATOS S.R.L. in TE WIND S.P.A;**
- 2. acquisizione del 51%** del capitale sociale di **Frendy Scotta S.r.l. da parte di FRENDY ENERGY S.P.A.;**
- 3. *business combination*** delle SPAC
 - **fusione** per incorporazione **di SICIT2000 S.p.A. in SprintItaly S.p.A.**
 - **fusione** per incorporazione **di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A. in INNOVA ITALY 1 S.P.A..**

Cambiamenti sostanziali del *business*



Definizione di cambiamento sostanziale del *business* e informativa

Qualunque **cessione effettuata dall'Emittente AIM che**, singolarmente considerata o aggregata con una o più altre cessioni concluse nei precedenti 12 (dodici) mesi, **supera il 75% di uno qualunque degli indici di rilevanza di cui alla Scheda 3** del Regolamento Emittenti AIM (*Cfr. slide 3*).

La cessione deve essere:

- i. condizionata all'**approvazione degli azionisti** convocati in assemblea (salvo nel caso in cui l'operazione sia il risultato di un procedimento di insolvenza dell'Emittente);
- ii. comunicata senza indugio, fornendo le **informazioni specificate nella Scheda Quattro** (*Cfr. slide 4*), e ove questa venga conclusa con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'art. 10 del Regolamento CONSOB);
- iii. accompagnata dalla **pubblicazione di un avviso di convocazione assembleare e di una relazione che contiene informazioni dettagliate relative alla cessione e a qualsiasi cambiamento del *business***, oltre alle informazioni specificate al punto precedente.

Definizione di cambiamento sostanziale del *business* e informativa


Ove l'operazione consista

- nella **dismissione da parte dell'Emittente AIM di tutte o quasi le sue attività commerciali o i suoi componenti dell'attivo**, o
- in qualsiasi altra operazione che determini la **cessazione del possesso, del controllo o della conduzione di tutte le proprie attività commerciali o dei suoi componenti dell'attivo esistenti** (inclusa la cessazione di tutto o quasi tutto il *business* dell'Emittente AIM),

il comunicato e la relazione che contiene le informazioni specificate nella Scheda Quattro devono, inoltre, precisare la **politica di investimento** che si intende perseguire, **che deve anche essere approvata dagli azionisti** (l'Emittente AIM viene considerato una società di investimento); e l'Emittente AIM dovrà **attuare la politica di investimento** entro il termine di 12 mesi (nel secondo caso, però, non è invece richiesta l'approvazione degli azionisti per il compimento dell'operazione stessa), pena la sospensione dell'Emittente AIM.

Il Nominated Adviser deve informare Borsa Italiana quando un Emittente AIM Italia per il quale opera diventa una società di investimento.

Operazioni sul capitale



Operazioni sul Capitale

- Emissioni secondarie
- Fusioni
- Scissioni

Informativa preventiva sulle operazioni sul capitale

L'Emittente AIM deve informare Borsa Italiana con congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di esecuzione di ogni operazione sul capitale che abbia effetti sui diritti degli azionisti.

L'Emittente AIM deve informare immediatamente Borsa Italiana di ogni eventuale variazione rispetto a quanto comunicato.

Qualsiasi variazione riguardante gli strumenti finanziari AIM Italia in emissione richiede che siano presi contatti con Borsa Italiana (ad esempio in tema di numero degli strumenti).

Se un emittente AIM Italia sta svolgendo una qualunque operazione sul capitale o emette nuove azioni, il suo Nominated Adviser deve contattare Borsa Italiana per concordare modalità e tempistica di esecuzione.

Emissioni secondarie – nuove categorie di strumenti finanziari

Un **ulteriore documento di ammissione sarà richiesto** all'emittente AIM Italia **soltanto quando è richiesta l'ammissione di strumenti finanziari appartenenti ad una nuova categoria(*)**:

- *warrant* (si applicano in quanto compatibili, la sezione 4 dell'Allegato 11 e l'Allegato 18 del Regolamento Delegato UE 2019/980);
- e obbligazioni convertibili (si applicano in quanto compatibili, la sezione 4 dell'Allegato 14 e l'Allegato 18 del Regolamento Delegato UE 2019/980).

Se al momento dell'ammissione, è richiesto (o è predisposto su base volontaria) un prospetto informativo in base al Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, il **prospetto viene utilizzato come documento di ammissione** posto che questo presenti le informazioni previste alla Scheda Due, paragrafo(c) – (h) (Borsa Italiana non può esentare un emittente dalla normativa prospetto).

Emissioni secondarie – aumenti di capitale

Normativa prospetto: esenzioni.

Ai fini dell'**ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari di nuova emissione fungibili con quelli già negoziati o di azioni di pari categoria e aventi le medesime caratteristiche di quelle già negoziate ad eccezione del godimento**, l'emittente – per il tramite del Nominated Adviser - informa Borsa Italiana al più presto e comunque, non appena intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente della delibera che autorizza l'emissione degli strumenti finanziari di nuova emissione, specificando la sussistenza o meno dell'obbligo di pubblicare un prospetto (ed eventuali esenzioni).

Laddove sussista l'obbligo di pubblicare un prospetto o di mettere a disposizione un documento informativo dovrà essere indicata l'Autorità Competente per l'approvazione del prospetto, precisando in tale caso la tempistica della pubblicazione del prospetto o messa a disposizione del documento informativo.

L'emittente informa – per il tramite del Nominated Adviser - inoltre Borsa Italiana delle caratteristiche e dell'ammontare degli strumenti finanziari di nuova emissione.

Emissioni secondarie – aumenti di capitale

Aumenti in opzione (a pagamento o misti)

In occasione di operazioni di aumento misto o a pagamento del capitale sociale che prevedono l'offerta in opzione ai soci, gli **Emittenti AIM sono tenuti a prendere contatti con Borsa Italiana non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente e, comunque, prima che vengano formalizzati i termini per l'esercizio del diritto di opzione**, al fine di verificare la tempistica prevista per l'esecuzione della operazione, nonché il conseguente calendario di trattazione dei diritti di opzione.

Aumenti gratuiti

In ogni caso, **l'Emittente AIM** è tenuto a osservare le date previste dal calendario degli stacchi cedola per la fissazione della data di avvio delle operazioni di assegnazione gratuita, delle operazioni di raggruppamento e frazionamento dei propri strumenti finanziari; e **deve prendere contatti con Borsa Italiana non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente** al fine di verificare la tempistica di effettuazione dell'operazione.

Fusioni

- 1. Fusione dell'emittente AIM in altro emittente:** non appena intervenuta l'approvazione dell'organo competente inerente la delibera di fusione per incorporazione di un Emittente AIM avente azioni in altro emittente, l'incorporata (nonché l'incorporante se Emittente AIM) deve prendere contatti con Borsa Italiana al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, l'intervento di cancellazione delle azioni dell'incorporata nonché ogni altro intervento necessario.
- 2. Fusione dell'emittente AIM in un altro emittente e contestuale ammissione alle negoziazioni:** nel caso in cui un emittente AIM Italia deliberi la fusione in una società dallo stesso controllata che sia priva di attività significative ovvero che sia inclusa nel perimetro di consolidamento e quest'ultima presenti domanda di ammissione alle negoziazioni, Borsa Italiana può, su richiesta della società medesima e del Nominated Adviser, autorizzare l'omissione, in tutto o in parte, del documento di ammissione, della dichiarazione del Nominated Adviser e/o della domanda di ammissione, laddove non ritenga possa essere pregiudicata la tutela degli investitori.

Scissioni

Non appena intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente della delibera di scissione di un Emittente AIM, quest'ultimo deve prendere contatti con Borsa Italiana, al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, la tempistica di effettuazione dell'operazione.

Obblighi informativi per operazioni straordinarie sul capitale

Termini dell'operazione

In occasione dell'esecuzione di operazioni straordinarie sul capitale l'emittente AIM Italia comunica i termini dell'operazione e, ove previsto, l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte dell'autorità competente, entro le ore 12.00 del secondo giorno di mercato aperto precedente l'avvio dell'operazione. Nel caso in cui le condizioni definitive dell'operazione sul capitale non siano note al momento di tale comunicazione, le stesse devono essere comunicate al più tardi entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'avvio dell'operazione.

Modifiche del capitale

Gli emittenti AIM Italia, in occasione di modifiche del capitale sociale, **comunicano l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso**, entro il giorno successivo:

- a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-*bis*, comma 3, e 2444, comma 1, del Codice civile;
- b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del Codice civile;
- c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2506-*quater* del Codice civile.


Obblighi informativi per operazioni straordinarie sul capitale

La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall' iscrizione presso il registro delle imprese:

- a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;
- b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.

Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 6, del codice civile, dell'atto costitutivo modificato.

Translisting - MTA



Translisting sul Mercato Telematico Azionario

Serve redigere un prospetto informativo?

Sì, occorre in ogni caso un **prospetto informativo** per l'ammissione alle negoziazioni (se il flottante è già raggiunto) e/o per l'offerta al pubblico

Presentazione della domanda di ammissione a Borsa Italiana: termine ridotto a un mese per per l'ammissione o il rigetto della domanda.

L'emittente AIM Italia **comunica senza indugio e mette a disposizione del pubblico l'ammissione alle negoziazioni (o la revoca dalle negoziazioni) degli strumenti finanziari AIM Italia** (o di ogni altro strumento finanziario emesso dall'emittente AIM Italia) **presso un qualunque altro mercato** o piattaforma di *trading*, ove tale ammissione o revoca derivi da una domanda o avvenga con il consenso dell'emittente AIM Italia. Questa informazione deve inoltre essere inviata separatamente a Borsa Italiana.

Casi: passaggio di **SICIT Group S.p.A.** e **Neodecortech S.p.A.**

Avv. Gianfranco Veneziano

- E-mail: gianfranco.veneziano@belex.com
- Telefono: +39 02 771131
- Sito *internet*: www.belex.com

